

PROVINCIA DI BENEVENTO



STATUTO

Delibera n. 30 del 30/6/2004.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Principi e finalità

1. La Provincia di Benevento, uniformandosi ai principi e ai contenuti della Carta Europea delle autonomie locali, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e secondo le norme del presente Statuto.
2. La Provincia di Benevento esercita la propria autonomia attraverso l'auto-determinazione anche nell'esercizio delle funzioni conferite.
3. La Provincia di Benevento, ispirandosi alle tradizioni democratiche e popolari della gente sannita, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e ne promuove la cultura e gli ideali di rispetto della dignità di ogni essere umano, di giustizia, libertà, solidarietà e cooperazione, senza distinzione di razze, culture e religioni.
4. La Provincia di Benevento cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, economico, sociale della comunità provinciale sannita della quale è ente esponenziale, provvedendo a soddisfarne i bisogni e le esigenze, ispirandosi ai principi di cooperazione e di sussidiarietà con l'Unione Europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, ed assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'attività dell'Ente ed all'informazione sociale.
5. La Provincia di Benevento, ritenendoli strumenti di promozione della qualità della vita e di crescita culturale complessiva della comunità locale e di quella nazionale, sollecita ed incoraggia il pluralismo associativo senza scopi di lucro, il volontariato civile, l'impegno individuale e di gruppo a favore della collettività, contribuendo alla gestione di strutture di servizio, in particolare per le categorie più deboli, finalizzate alla realizzazione di un sistema solidaristico diffuso e di pari opportunità per tutti i cittadini.

6. La Provincia di Benevento si impegna per: a) il lavoro, quale base dello sviluppo economico e democratico della comunità provinciale; b) l'iniziativa economica pubblica e privata, di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; c) la pari dignità di ogni cittadino, anche di nazionalità estera; d) la tolleranza, la solidarietà, la giustizia a fondamento dell'ordinata convivenza civile; e) la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna per il conseguimento di pari opportunità; f) il diritto all'informazione; g) il diritto alla salute; h) il diritto all'istruzione ed alla cultura; i) il diritto alla sicurezza; l) il diritto di accesso alla Pubblica Amministrazione; m) ogni altro diritto della persona, n) l'affermazione del supremo valore culturale della tutela e del rispetto della Natura.

7. La Provincia di Benevento favorisce i legami culturali, sociali e civili con le comunità sannite ed italiane all'estero al fine di rinsaldare i rapporti con la madrepatria, promuovendo strumenti di cooperazione economica e di interscambio culturale.

8. La Provincia di Benevento assume, per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, il metodo della programmazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi europei, statali e regionali, alla cui determinazione concorre.

9. La Provincia di Benevento attua i piani e i programmi dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Campania, coordinando l'attività di programmazione e gli strumenti di pianificazione dei Comuni. A tal fine, promuove forme di collaborazione con i Comuni e le Comunità montane e gli altri enti pubblici e fra loro stessi, assumendo, come metodo, la consultazione permanente dei soggetti istituzionali locali anche attraverso Conferenze di Programma, Conferenze di Servizio, Seminari, Tavoli di concertazione e di lavoro e quant'altro costituisca un rapporto diretto, organico e costante di scambio e cooperazione.

10. La Provincia di Benevento favorisce le sue aree più svantaggiate e depresse al fine di parificare i livelli della qualità della vita e rinsaldare la comunità provinciale grazie a vincoli solidaristici e rapporti di scambio e migliorando i collegamenti all'interno del territorio e superando le barriere naturali e storiche tra il Capoluogo e i centri periferici.

11. La Provincia di Benevento, nel contesto delle politiche per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel Sannio, tutela l'ambiente e difende il territorio, secondo le indicazioni della Carta del suolo approvata dal Consiglio d'Europa.

12. La Provincia di Benevento si ispira nell'esercizio delle proprie attività ai criteri dell'imparzialità, della trasparenza e della semplificazione amministrativa, della partecipazione popolare, del decentramento, della cooperazione istituzionale e della solidarietà, nonché ai principi generali sulla qualità dei servizi pubblici.

Articolo 2: Popolazione, territorio, Comuni e Circondari.

1. La Provincia di Benevento è costituita dalla popolazione risiedente e dal territorio, definito dalle leggi, in cui ricadono i comuni di: Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone Valfortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molarra, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Teleso Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

2. La Provincia di Benevento ha per capoluogo la città di Benevento.

3. In aree caratterizzate da omogeneità storica, socio economica, culturale, ad iniziativa della Provincia o su istanza dei Consigli Comunali, possono essere costituiti Circondari, quali sedi di decentramento degli uffici e dei servizi e di partecipazione dei cittadini, aventi come base almeno 50.000 abitanti.

Articolo 3: Sede

1. La sede della Provincia di Benevento e dei suoi Organi è situata nel Comune capoluogo presso la Rocca dei Rettori Pontifici, sede storica dell'ente.

Articolo 4: Stemma, Gonfalone e Organo di informazione

1. La Provincia di Benevento ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone: le eventuali modifiche sono adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale.

2. Apposito regolamento disciplina l'utilizzazione del Gonfalone.
3. Lo Stemma della Provincia di Benevento è di colore azzurro e raffigura un toro, furioso e rampante, della "Primavera sacra" dei Sanniti al naturale, circondato da due rami di quercia e d'alloro, sovrastante armi sannite, romane e longobarde, in ricordo degli eventi e delle epoche storiche salienti del territorio della colonia sannita, della provincia romana, del Ducato e Principato longobardo.
4. "La Provincia sannita" è l'organo di informazione e stampa dell'Ente che ha lo scopo di dare voce ai bisogni, agli interessi, ai problemi, alla cultura ed alla storia della collettività sannita, senza alcuna preclusione di carattere ideologico, politico, culturale, religioso e razziale.
5. La Provincia di Benevento espone nell'Aula Consiliare accanto al Gonfalone, alla Bandiera italiana e a quella della Provincia stessa, la bandiera dell'Unione Europea.

Articolo 5: Norme di organizzazione

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi generali fissati dalla Costituzione e dalle leggi, stabilisce le norme fondamentali per l'autonoma organizzazione dell'Ente, determinando ai fini dell'attuazione delle funzioni e dei compiti di programmazione: a) gli Organi della Provincia e le loro attribuzioni; b) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di collaborazione e in generale i rapporti tra Provincia, Comuni, Comunità Montane e altri Enti operanti sul territorio; d) l'ordinamento finanziario, i modi di attuazione del decentramento e dell'accesso e della partecipazione dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi; e) gli istituti della partecipazione popolare; f) l'accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

TITOLO II: PROGRAMMAZIONE E RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Articolo 6: Programmazione e Cooperazione

1. La Provincia di Benevento adotta la programmazione come metodo fondamentale di attività amministrativa, in armonia con gli obiettivi ed indirizzi della programmazione europea, nazionale e regionale.
2. La Provincia di Benevento assicura e valorizza la partecipazione degli Enti locali alla predisposizione del Piano territoriale di coordinamento, dei programmi

annuali e pluriennali di settore o a carattere generale, delle proposte afferenti all'attività di pianificazione della Regione e le relative modifiche attraverso intese o consultazioni.

3. La Provincia di Benevento promuove, nel rispetto delle autonomie di governo, forme di raccordo e di armonizzazione della sua azione con quella di livello regionale e locale, di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi, di scambio di informazioni e proposte su questioni di interesse provinciale al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili nel quadro della complessiva strategia di sviluppo.

4. Al fine di rendere più efficiente la programmazione e la cooperazione con i Comuni, la Provincia di Benevento promuove iniziative finalizzate ad una diversa perimetrazione dei confini provinciali allo scopo di eliminare eventuali anomalie territoriali e pervenire ad aggregazioni omogenee.

Articolo 7: Diritto d'informazione degli Enti locali

1. I Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti locali presenti nel territorio provinciale possono rivolgere richieste di informazione agli organi della Provincia sui provvedimenti che li riguardano, anche se in corso di formazione, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Provincia di Benevento ha l'obbligo di garantire il diritto di informazione a favore dei Consiglieri provinciali e di ogni altro cittadino in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

Articolo 8: Forme di gestione

1. La Provincia di Benevento, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini culturali e sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. La Provincia di Benevento gestisce i servizi pubblici di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di società di capitale anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e comunque mediante le forme che, tra quelle previste dalle leggi, assicurino la migliore efficienza ed efficacia.

3. La Provincia di Benevento può altresì gestire i servizi pubblici tramite convenzione con altri enti locali o per mezzo di consorzi.
4. La Provincia di Benevento, inoltre, si avvale delle forme previste per la gestione dei servizi pubblici per le attività ed opere da realizzarsi in collaborazione con i comuni nel settore delle attività produttive e in quello dei servizi culturali e sociali.

Articolo 9: Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la Provincia di Benevento può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio provinciale.
3. La costituzione dell'azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del Consiglio provinciale, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con il quale si approva lo Statuto aziendale ed il piano tecnico finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.
4. Compete, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare gli atti fondamentali dell'azienda, il piano programma, il bilancio triennale e annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo, verificare la rispondenza della gestione agli indirizzi deliberati, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
6. Lo Statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. Lo Statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello Statuto della Provincia di Benevento.

Articolo 10: Organi dell'Azienda

1. Organi dell'azienda speciale sono: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo Statuto aziendale, spetta al Presidente della Provincia, tra coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale.
4. La revoca del Presidente dell'Azienda speciale e dei singoli membri del Consiglio di amministrazione e la cessazione del Consiglio stesso sono disposte dal Presidente della Provincia, con provvedimento motivato.
5. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro trenta giorni il Presidente della Provincia.
6. Il Presidente dell'azienda speciale è nominato dal Presidente della Provincia, nell'ambito del medesimo provvedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente dell'azienda speciale rappresenta l'azienda di fronte ai terzi. Agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'azienda stessa, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
8. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso o per scelta diretta. Le modalità di nomina sono stabilite dallo Statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
9. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'azienda.

Articolo 11: Vigilanza sull'Azienda

1. I compiti di vigilanza sulle attività delle Aziende speciali, di verifica dei risultati di gestione, di controllo, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale, sono esercitati, ferme restando le previsioni degli Statuti particolari, dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che riferisce al Consiglio Provinciale annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali.
2. Il Consiglio Provinciale, in presenza della richiesta di copertura degli eventuali costi sociali presentata dalle Aziende in relazione ai propri compiti, può provvedere con atto motivato a riconoscere l'onere ed autorizzare la relativa spesa mediante variazione del proprio bilancio.
3. Gli atti fondamentali dell'Azienda sono: a) bilancio; b) conto consuntivo; c) pianta organica. Essi sono approvati dal Consiglio Provinciale.
4. I bilanci e i rendiconti dell'Azienda sono allegati rispettivamente allo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo della Provincia all'atto della presentazione all'approvazione del Consiglio.

Articolo 12: Istituzioni

1. La Provincia di Benevento, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza

rilevanza imprenditoriale, può costituire una o più Istituzioni.

2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.
3. L'istituzione è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Non possono essere costituite più Istituzioni per l'esercizio di servizi affini.
5. Sono organi dell'Istituzione: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore.
6. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, per un totale di cinque unità, sono nominati dal Presidente della Provincia.
7. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.
8. Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente dell'Istituzione e i singoli membri o l'intero Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.
9. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione, è nominato dal Presidente della Provincia, per un periodo di tre anni fatta salva la possibilità di conferma tra i dipendenti di ruolo della Provincia o, previa delibera di Giunta di autorizzazione, a contratto a tempo determinato.
10. La Provincia di Benevento, con la delibera di costituzione dell'Istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi ed approva il Regolamento sull'ordinamento e funzionamento.
11. La Giunta conferisce il capitale di dotazione, determina la dotazione organica e assegna le risorse strumentali.
12. L'Istituzione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
13. La Provincia di Benevento, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell'Istituzione e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi.
14. Sono atti fondamentali dell'Istituzione: a) il bilancio annuale; b) il rendiconto; c) il piano programma annuale (budget e relativi controlli periodici);
15. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del Consiglio provinciale che la esercita anche attraverso la competente Commissione consiliare permanente.

16. Il regime contabile delle Istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica e analitica.

17. Le Istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

18. La Provincia provvede ad assicurare la copertura, a carico del bilancio provinciale, degli eventuali costi sociali.

19. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

20. Le Istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri Enti locali per la gestione di servizi d'interesse metropolitano. La convenzione disciplina, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, la costituzione e il funzionamento dell'Istituzione e la nomina dei suoi organi.

Articolo 13: Norme comuni alle Aziende

1. Per le Istituzioni si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme di cui al precedente Articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 14: Partecipazione a società per azioni

1. Nel caso si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare ed al valore ed alla dimensione delle iniziative da realizzare, la Provincia di Benevento può partecipare a società per azioni, così come previsto dalla normativa vigente, insieme ad altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione consiliare che approva la partecipazione alla società per azioni deve indicare gli scopi e le ragioni della scelta; gli aspetti organizzativi e finanziari; il numero dei rappresentanti che spettano alla Provincia all'interno dell'organo di gestione della società; le forme di raccordo fra l'Ente e la società.

3. I bilanci ed i rendiconti della società per azione sono allegati rispettivamente allo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo della Provincia all'atto della presentazione all'approvazione del Consiglio.

TITOLO IV – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Articolo 15: Organi della Provincia

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari.
3. Sono organi di garanzia: il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Difensore Civico.
4. Sono organi gestionali i Dirigenti dell'Ente.
5. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO I - DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 16: Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo: le sue competenze, le norme di elezione, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e la durata in carica sono determinati dalla legge.

Articolo 17: Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta, elegge tra i Consiglieri Provinciali il presidente del consiglio provinciale ed il Vice presidente del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio, oratore ufficiale dell'Assemblea, la rappresenta nei rapporti con gli altri Organi istituzionali; ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale; interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio: convoca, sentita la Conferenza dei Capigruppo, l'Assemblea consiliare, che presiede; convoca e presiede, altresì, la Conferenza dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
4. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può tuttavia partecipare, senza diritto di voto.
5. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi dell'ausilio del Vice Presidente.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga appositamente delegato. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente questi ultimi sono sostituiti, nella seduta consiliare, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono di una apposita struttura operativa.
8. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, mediante separata votazione, per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 18: Lavori del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale convoca il Consiglio Provinciale.
2. Per la validità della seduta del Consiglio Provinciale, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata, è necessario la presenza in Sala, in prima convocazione, della metà dei Consiglieri assegnati, e, in seconda convocazione, di un terzo dei Consiglieri assegnati, compreso il Presidente della Giunta. Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dalla stessa per disposizione di legge.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto alla convocazione dell'Assemblea entro 20 giorni nel caso lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia e ad inserire all'ordine del giorno dei lavori gli argomenti richiesti.
4. Le modalità della convocazione sono stabilite dal regolamento consiliare.
5. In caso d'urgenza ovvero per motivi straordinari il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattr'ore.
6. Le delibere sono approvate se conseguono il voto della maggioranza relativa dei presenti, fatti salvi i casi in cui è richiesta dalla legge una diversa maggioranza.
7. Se la legge non prevede diverse maggioranze, per le nomine o per le designazioni di persone è eletto colui il quale raccoglie il maggior numero dei consensi fino alla copertura dei posti previsti.
8. I Consiglieri che si astengono nelle votazioni si computano tra i votanti. Non si computano tra i votanti i Consiglieri che, restando presenti in aula ed essendo

pertanto computati ai fini della validità della seduta, dichiarino di non prendere parte alla votazione.

9. Sono considerati a tutti gli effetti presenti in Aula, ai fini della validità della seduta, coloro i quali dichiarino di astenersi o di non votare.

Articolo 19: Ufficio del Presidente del Consiglio Provinciale

1. E' istituito, al fine di collaborare per l'espletamento delle funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale, l'Ufficio del Presidente del Consiglio Provinciale, che si avvale per il suo funzionamento del personale - addetto all'Ufficio Affari della Giunta e del Consiglio.

2. Al Presidente del Consiglio Provinciale sono attribuiti, tra l'altro, i poteri delle attività del Consiglio.

Articolo 20: Indennità del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale

1. Al Presidente del Consiglio Provinciale spetta una indennità mensile di carica di ammontare pari alla metà di quella spettante al Presidente, come per legge.

2. Al Vice Presidente è riconosciuto un compenso pari ad 1/30 della indennità mensile spettante al Presidente, in caso di assenza o impedimento, per l'esercizio della carica che comporti decurtazione dell'indennità.

3. Gli importi delle indennità di cui ai due commi precedenti sono raddoppiati qualora il titolare svolga attività lavorativa non dipendente o sia stato collocato in aspettativa non retribuita.

4. Al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale, in funzione vicaria, non viene corrisposta l'indennità di presenza prevista dalla legge a favore del Consigliere Provinciale per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni.

5. Si applica il divieto di cumulo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 21: Revoca del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Provinciale possono essere revocati con voto a maggioranza dei Consiglieri assegnati su mozione di sfiducia presentata da almeno 9 Consiglieri provinciali.

2. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta all'elezione del Presidente e/o del Vice Presidente.

Articolo 22: Procedure per la convocazione

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti, il Presidente della Provincia convoca la prima seduta del rinnovato Consiglio Provinciale, entro i successivi dieci giorni, per procedere agli adempimenti previsti dalla legge e per l'elezione del Presidente del Consiglio Provinciale con le norme di cui al presente Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale, dopo l'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio ed in tutte le sedute successive a quella di insediamento, è convocato dal Presidente del Consiglio Provinciale.
3. La convocazione del Consiglio deve essere fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno dei lavori, notificati a mezzo del servizio postale o a mano almeno cinque giorni prima della data stabilita per gli stessi.
4. In casi di urgenza l'avviso può essere notificato a mezzo telegramma o a mano anche 24 ore prima l'inizio dei lavori, ma, in questo caso, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente o ad altro giorno se lo richiede la maggioranza dei Consiglieri Provinciali presenti.
5. Alle riunioni del Consiglio Provinciale partecipano anche gli Assessori con diritto di parola sulle specifiche questioni attinenti le loro deleghe, ma non di voto.
6. Lo svolgimento dei lavori e delle discussioni del Consiglio Provinciale è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 23: Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo Consigliere, questi costituisce egualmente un Gruppo consiliare.
3. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono formare un unico gruppo, autonomo, corrispondente a denominazioni di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali.
4. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono l'unico gruppo misto che si costituisce anche comprendendo un solo Consigliere.
5. Ai Gruppi consiliari sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento

consiliare. I Consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato, ed eventualmente anche nel corso del medesimo, il proprio Capogruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

6. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può altresì formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.

7. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo, o un Assessore da questi di volta in volta delegato.

8. La convocazione deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri. Nel caso venga richiesta da uno o più Capigruppo che non rappresentano un quinto dei Consiglieri, l'eventuale rigetto deve essere motivato.

9. Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

Articolo 24: Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo.

2. Alla costituzione delle Commissioni si provvede mediante delibera consiliare che ne determina il numero e le competenze per materia.

3. Il regolamento consiliare determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina il funzionamento, l'assegnazione dei supporti operativi e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. I Gruppi consiliari possono valersi di un proprio consulente, indicato dal Capogruppo, per affiancare i Consiglieri nelle sedute di Commissione senza peraltro poterli sostituire. 6. Gli eventuali relativi oneri sono a carico dei Gruppi consiliari stessi.

7. Per il funzionamento delle Commissioni consiliari, il Presidente della Provincia assicura idonee strutture e personale, d'intesa con i Presidenti delle singole Commissioni.

8. Il Presidente della Provincia e gli Assessori hanno il diritto e, se richiesti, il

dovere di assistere ai lavori delle Commissioni. Debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

9. Alle richieste di informazioni e notizie da parte delle Commissione non può essere opposto rifiuto o segreto di ufficio.

10. I segretari delle Commissioni consiliari sono dipendenti della Provincia di livello non inferiore al VI, con l'eccezione dei funzionari dirigenti.

11. E' istituita la Commissione di controllo la cui presidenza spetta alle minoranze.

Articolo 25: Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica e con apposita delibera da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire, anche secondo criteri di pariteticità, Commissioni speciali per la trattazione di materie di particolare complessità e di elevato interesse ai fini delle attività istituzionali dell'Ente, non agevolmente inquadrabili tra le materie prefissate di competenza delle Commissioni permanenti o tra queste non previste e/o che richiedano comunque approfondimenti. Le Commissioni speciali procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti e riferiscono al Consiglio nei termini fissati dalla delibera costitutiva.

2. Il Consiglio, su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica e con apposita delibera da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire Commissioni di inchiesta, incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione. La Presidenza di tali Commissioni spetta di diritto alla minoranza consiliare.

3. Le Commissioni di inchiesta procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti e riferiscono al Consiglio nei termini fissati dalla delibera costitutiva. Al Consiglio compete trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.

Articolo 26: Consulta provinciale per le pari opportunità

E' istituita la Consulta provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Il Consiglio Provinciale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale. La Consulta svolge funzioni propositive in materia di pari opportunità e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del Consiglio concernenti la materia.

Articolo 27: Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Articolo 28: Modalità di voto

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese secondo quanto previsto dal regolamento che determina altresì i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

2. Nel caso in cui il Consiglio debba nominare propri rappresentanti, la nomina, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, avviene col voto limitato a due terzi degli eligendi ove essi siano in numero pari o superiore a tre.

3. Nella prima seduta del Consiglio neoeletto, da effettuarsi e tenersi nei termini di legge, sono iscritti i seguenti oggetti: a) insediamento e convalida degli eletti; b) comunicazione dei componenti la Giunta; c) surroghe dei Consiglieri; d) proposta degli indirizzi generali di governo, ivi compresi gli indirizzi da seguire per le nomine e designazioni previsti dal presente Statuto; e) elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio.

Articolo 29: Norme per la campagna elettorale

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio dell'ente, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale il bilancio preventivo delle spese elettorali, ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza o da altri soggetti.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.

3. Il bilancio preventivo delle spese elettorali deve essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio della Provincia per la durata di quarantacinque giorni.

Articolo 30: Ruolo del Consigliere Provinciale

1. Il Consigliere Provinciale assume la carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena diventa esecutiva la relativa deliberazione.
2. Ciascun Consigliere Provinciale rappresenta l'intera comunità provinciale senza vincolo di mandato, informando la propria attività alla cura e alla tutela degli interessi generali della collettività sannita.
3. L'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali sono regolati dalla legge.
4. I Consiglieri hanno, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, diritto d'iniziativa, anche mediante proposta emendativa, su ogni questione oggetto di deliberazione del Consiglio, nonché diritto di presentare per iscritto al Presidente della Provincia ordini del giorno ed istanze di sindacato ispettivo, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. In apposita seduta essi hanno, altresì, il diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata, secondo quanto stabilito dallo stesso regolamento.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici provinciali nonché dalle aziende, istituzioni ed enti controllati o dipendenti dalla Provincia di Benevento o a partecipazione provinciale ogni informazione utile all'espletamento del mandato, nonché di consultare presso gli uffici stessi atti e documenti. Ottenuta l'informazione o il documento, il Consigliere ne renderà edotto il Presidente o l'Assessore competente.

Articolo 31: Doveri del Consigliere e decadenza

1. I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte; essi hanno altresì il dovere di osservare, nei casi specificamente previsti dalla legge, il segreto di ufficio.
2. Il Consigliere che non interviene, senza darne motivata comunicazione, a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere, o su istanza di cento elettori, dopo il termine di 10 giorni e non oltre 60 giorni dalla notifica al Consigliere interessato della proposta o istanza di decadenza.
4. Il Consigliere, nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di esporre in sede consiliare le proprie ragioni giustificative.
5. Contestualmente alla pronuncia della decadenza, il Consiglio provvede alla

surrogazione del Consigliere decaduto.

6. Annualmente ciascun Consigliere è tenuto a depositare presso la Segreteria generale copia della dichiarazione dei redditi nei termini di legge.

Articolo 32: Diritti e poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella competenza del Consiglio Provinciale, e possono altresì formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni anche sulle materie che siano di competenza della Giunta.

2. Hanno altresì il diritto di ottenere, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento, atti, documenti o informazioni dagli uffici della Provincia, dagli Enti, dalle Aziende e Istituzioni dipendenti o collegate ad essa.

3. Ad uno o più Consiglieri possono essere affidati dal Presidente incarichi speciali e compiti di rappresentanza all'esterno dell'Ente, di studio e di istruzione di problemi e questioni d'interesse provinciale, con l'obbligo di relazionare in merito al Consiglio Provinciale.

4. Il Consigliere incaricato è invitato alle sedute della Giunta nelle quali si discute degli argomenti connessi al suo mandato.

5. E' facoltà di ciascun Consigliere opzionare la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 33: Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate nei modi di legge, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere o dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

CAPO III - DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 34: Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Presidente della Provincia che la presiede e di un numero di otto Assessori in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti per la carica di Consigliere, requisiti accertati nella seduta di insediamento della Giunta stessa con apposito atto collegiale.
2. Gli Assessori non devono essere superiori ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri, computando a tal fine il Presidente della Provincia, e comunque non superiori a sedici.
3. Nel numero di Assessori è compreso il Vice Presidente della Provincia.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o, in sua vece, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Provincia.
5. Nel caso di assenza o impedimento temporanei sia del Presidente che del Vice Presidente della Provincia, la Giunta, dovendo trattare affari urgenti, è convocata e presieduta dall'Assessore più anziano di età.
5. Il Presidente della Provincia stabilisce l'ordine del giorno della seduta della Giunta.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
7. La legge determina i casi in cui i componenti della Giunta debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.
8. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
9. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento e comunque in sua vece, il Vice Segretario Generale.
10. Ad invito del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli Assessori, possono essere chiamati a partecipare alle adunanze, in occasione della trattazione di specifici argomenti, Consiglieri provinciali, Dirigenti e Funzionari dell'Ente, consulenti e incaricati.
11. La posizione giuridica degli Assessori è regolata dalla legge.
12. Il Presidente della Provincia può conferire, mediante delega modificabile e revocabile, ai singoli Assessori l'esercizio dei compiti inerenti settori organici di materia.
13. Per le funzioni loro assegnate e fermo restando il principio della collegialità della Giunta, gli Assessori, coerentemente agli indirizzi e programmi adottati dal

Consiglio, svolgono attività propositive e di impulso nei confronti della Giunta stessa e di raccordo tra il Presidente della Provincia ed i Dirigenti.

14. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale, senza diritto di voto, con facoltà di intervenire su ogni argomento oggetto di discussione, di rispondere alle interrogazioni anche a risposta immediata ed alle interpellanze, di illustrare proposte attinenti ai compiti loro affidati, con facoltà di replica. Gli Assessori, inoltre, partecipano senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni Consiliari sugli affari di competenza.

15. L'elenco con l'oggetto delle delibere assunte in Giunta viene trasmesso a tutti i Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

16. Le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori delle istituzioni sono disciplinate dalla legge.

Articolo 35: Responsabilità degli amministratori

1. Gli Amministratori, Consiglieri e Assessori provinciali, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e gli Assessori vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento della loro funzione.

Articolo 36: Revoca degli Assessori

1. Il Presidente revoca gli Assessori secondo le norme di legge dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.

2. Contestualmente all'atto di revoca, il Presidente provvede alla nomina dei sostituti dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale, unitamente alla rielaborazione degli indirizzi generali di governo.

Articolo 37: Dimissioni degli Assessori

1. Ciascun Assessore si dimette dall'incarico con lettera al Presidente della Provincia. Le dimissioni dell'Assessore sono irrevocabili.

2. Il Presidente della Provincia provvede non oltre i 5 giorni successivi alla ricezione della lettera di dimissioni, a nominare il sostituto, comunicandolo al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

Articolo 38: Durata in carica

1. Gli Assessori restano in carico fino all'insediamento dei successori.
2. Per l'impedimento temporaneo di un Assessore ad esercitare le proprie funzioni, il Presidente della Provincia può disporre l'assegnazione provvisoria delle deleghe ad altro Assessore o le assume egli stesso "ad interim".

Articolo 39: Responsabilità della Giunta

1. La Giunta provinciale è responsabile dell'attività svolta di fronte al Consiglio Provinciale. Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte della Giunta non ne comporta l'obbligo di dimissioni.

Articolo 40: Competenze della Giunta

1. La Giunta Provinciale è organo collegiale dell'Ente che coopera con il Presidente della Provincia per l'attuazione del programma di governo e per il rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Provinciale.
2. La Giunta compie tutti gli atti di direzione e controllo che non siano riservati o attribuiti dalla legge o dalle norme del presente Statuto al Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale, ai dirigenti dell'Ente.
3. Sono esclusi dalle competenze della Giunta gli atti di amministrazione attiva e di gestione degli affari dell'Ente.
4. Tutti i provvedimenti che la Giunta intende adottare si intendono proposti collegialmente e sono conformi alla volontà del Presidente della Provincia.
5. La Giunta riferisce al Consiglio Provinciale periodicamente e per rapporti globali sul funzionamento dei diversi settori dell'amministrazione e annualmente, in sede di presentazione del bilancio consuntivo, sulla propria attività, al fine di consentire al Consiglio il riscontro circa la corretta attuazione degli indirizzi programmatici, approvati da quest'ultimo Organo.
6. La Giunta svolge funzioni propositive nei confronti del Consiglio cui riferisce sulla propria attività. In particolare predispone lo schema di bilancio annuale e pluriennale nonché la relazione illustrativa da allegarsi al conto consuntivo.
7. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario Generale o dei Dirigenti.

Articolo 41: Poteri del Presidente

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente e soprintende all'andamento generale e al funzionamento complessivo degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
2. La durata in carica, i poteri, le attribuzioni, le prerogative ed i doveri del Presidente della Provincia sono fissati dalla legge.
3. Il Presidente della Provincia esercita le funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
4. Alla scadenza di dodici mesi dall'insediamento, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio stesso.
5. Il Presidente della Provincia nomina, con apposito provvedimento firmato per accettazione da parte dei destinatari nominati, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta, assegnando agli stessi le deleghe di competenza.
6. Il Presidente della Provincia accetta le dimissioni degli Assessori e può motivatamente revocarli dandone comunicazione al Consiglio.
7. Sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio, il Presidente, nei tempi sanciti dalle leggi e nel rispetto delle norme sull'incompatibilità, nomina e designa i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, informandone tempestivamente il Consiglio provinciale.
8. Il Presidente accetta le dimissioni dei soggetti nominati o li revoca, con adeguata motivazione, provvedendo alla loro sostituzione, dandone tempestiva informazione al Consiglio. I nominati, ove non diversamente regolamentato, decadono e cessano dalla funzione con la nomina dei sostituti.
9. Il Presidente della Provincia autorizza l'utilizzo dello Stemma della Provincia per le cerimonie ufficiali e manifestazioni che impegnano l'ente, nel corso delle quali egli indossa la fascia azzurra quale distintivo della carica rivestita.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Articolo 42: Disposizioni generali

1. Le risorse umane dell'Ente sono fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia opera per la loro valorizzazione attraverso la qualificazione professionale, la partecipazione dei lavoratori alle scelte di

- organizzazione del lavoro e la responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati, tenendo conto delle pari opportunità.
2. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza alla normativa vigente, ai propri programmi ed obiettivi, contemperando il miglior andamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa con il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale.
 3. La Provincia informa l'organizzazione dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento e separazione tra i compiti di indirizzo, controllo e governo, spettanti agli organi elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, spettanti ai responsabili organizzativi.
 4. Gli uffici e i servizi provinciali sono raggruppati in aree e settori omogenei, nel rispetto dei principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
 5. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può individuare altre tipologie di unità organizzative.
 6. Può essere istituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, con compiti di consulenza agli organi politici e di controllo dell'andamento della gestione.
 7. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa in vigore, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti attribuiti.
 8. Nell'organizzazione e gestione del personale la Provincia tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Articolo 43 - Direzione di area e di settore

1. Il Presidente, nell'ambito delle sue funzioni di governo, nomina, nel rispetto, degli accordi collettivi di lavoro, delle norme contenute nel presente Statuto, del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, sempre privilegiando elevate professionalità e concrete attitudini di lavoro, ed avendo riguardo per le pari opportunità, i responsabili delle aree e dei Settori ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.

Articolo 44: Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, e ove previsto, dagli accordi decentrati.

Appositi regolamenti disciplinano:

- a) la ripartizione in unità organizzative della Provincia;
- b) la dotazione organica e le procedure per l'assunzione del personale nell'ambito della vigente normativa;
- c) l'attribuzione al Segretario generale e ai dirigenti di responsabilità gestionali connesse alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi di politica organizzativa, deliberati dagli organi politico-amministrativi;
- d) la promozione e la realizzazione della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale;
- e) gli strumenti per l'attuazione degli istituti normativi relativi alle categorie portatrici di handicap, e alle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro.

Articolo 45: Segretario generale

1. La Provincia di Benevento ha un Segretario Generale titolare, alle cui dipendenze è preposto l'ufficio di segreteria le cui unità sono assegnate dal competente Dirigente, su conforme parere del Segretario stesso, in considerazione delle funzioni da esplicare.
2. Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia, al fine di assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, alla Statuto ed ai regolamenti.
3. E' istituita la figura del Vice Segretario Generale che coadiuva il Segretario Generale ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 46: Direttore generale

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'organo di governo della Provincia, nonché per la sovrintendenza della gestione dell'ente, in termini di livelli ottimali di efficienza e di efficacia, il Presidente, previa deliberazione della Giunta provinciale, può nominare il direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

Articolo 47: Copertura dei posti di qualifica dirigenziale e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Dirigente è disciplinata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come sostituito dall'art. 3, comma 5,

della legge 145 del 15 luglio 2002, nonché dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 48: Comitato di Direzione

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, può essere nominato un Comitato di Direzione alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, per sovrintendere al processo di pianificazione della gestione dell'Ente, nonché per raccordare le strategie generali e le attività operative per il proficuo utilizzo delle risorse umane e strumentali, nonché per il coordinamento delle unità organizzative interessate alla realizzazione degli *obiettivi* individuati dagli organi di governo.

2. E' demandato al regolamento degli uffici e dei servizi la costituzione, la disciplina e la funzione del Comitato di Direzione.

Articolo 49: Compiti dei dirigenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i Dirigenti assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. In particolare i Dirigenti:

a) sono direttamente responsabili, nei limiti delle proprie competenze, fissate dalle leggi e dai regolamenti, della realizzazione: degli obiettivi determinati dagli organi politici dell'Ente; del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti; dell'economicità, efficacia, efficienza della gestione amministrativa, utilizzando ed organizzandone le risorse assegnate;

b) provvedono all'adozione degli atti di gestione del personale, esercitano la connessa discrezionalità amministrativa, nonché l'attribuzione dei trattamenti accessori spettanti ai loro collaboratori;

c) irrogano le sanzioni per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali nonché quelle riferite a funzioni attribuite o delegate alla Provincia.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

4. E' cura di ciascun Dirigente inviare elenco con l'oggetto delle determinate assunte al Presidente, ai Capigruppo consiliari e al Segretario generale.

Articolo 50: Capo di Gabinetto del Presidente

1. Le funzioni del Capo di gabinetto del Presidente sono attribuite dal Presidente della Provincia e sono revocabili.

Articolo 51: Programmazione e controllo di gestione interno

1. Il controllo di gestione esercita tutte le attività connesse e quelle propedeutiche alla programmazione dell'Ente in ordine alla definizione dei programmi, progetti ed obiettivi avanzati dai dirigenti dei rispettivi settori; nonché al controllo sui risultati e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche e verifica imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

TITOLO VI - DECENTRAMENTO

Articolo 52: Circondari

1. La Provincia di Benevento, al fine di realizzare una più efficiente allocazione ed organizzazione dei servizi e degli uffici provinciali e favorire l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto, può promuovere la suddivisione del territorio in Circondari.

2. L'ampiezza dei Circondari e la individuazione dei Comuni che ne fanno parte sono stabilite con delibera del Consiglio Provinciale a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati, d'intesa con i Comuni interessati, ai quali la Provincia invia, almeno 90 giorni prima della seduta, la proposta di individuazione e di delimitazione dei Circondari stessi.

3. Gli oneri finanziari per l'allocazione dei servizi e degli uffici nelle sedi circondariali sono a carico della Provincia con l'eventuale contributo dei Comuni interessati.

4. Entro sei mesi dalla deliberazione di cui al precedente comma 2, la Provincia provvede alla riorganizzazione ed al decentramento circondariale degli uffici ed all'adeguamento delle disposizioni e delle strutture, concernenti l'informazione, l'accesso, la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

5. Viene demandato ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei Sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento .

6. Al Presidente del Circondario si applicano le disposizioni relative allo status del

Presidente di Consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel Circondario.

Articolo 53: Assemblea dei Sindaci e Consulte intercomunali

1. L'assemblea dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane del Sannio è il luogo deputato al confronto programmatico sui temi dello sviluppo socio-economico provinciale o comprensoriale. Apposito regolamento ne stabilisce le modalità di funzionamento.
2. La Provincia riconosce e promuove le Consulte intercomunali liberamente costituite dai Comuni con il compito di fornire all'Ente pareri e proposte in ordine agli atti di pianificazione, annuale e pluriennale, e ai provvedimenti di carattere generale che attengano alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. L'istituzione delle Consulte intercomunali non preclude ai singoli Comuni di partecipare alla programmazione della Provincia secondo le norme del presente Statuto, nonché d'intervenire in tutte le materie di competenza dell'Ente che riguardino il Circondario.

TITOLO VII –

FORME ASSOCIATIVE E DI COLIABORAZIONE

Articolo 54: Disposizioni generali

1. La Provincia di Benevento ispira la sua attività al principio della collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, attivando i moduli collaborativi previsti dalla legge, nel rispetto dei diversi poteri e autonomie.
2. La Provincia di Benevento promuove e sollecita politiche di raccordo con i Comuni, le Province e le Regioni circonvicine, al fine di individuare e perseguire progetti di sviluppo ricadenti nei territori di competenza.
3. E' istituito un Forum con le Comunità Montane, i Comuni, la Camera di Commercio e gli altri Enti locali presenti sul territorio al fine di rimuovere le cause di eventuali contrasti e conflitti fra gli Enti e coordinare le autonome potestà d'intervento degli Enti medesimi, in armonia con gli obiettivi generali definiti nel Piano di sviluppo e nel Piano di coordinamento e secondo i criteri e le modalità fissati in apposito regolamento.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia di Benevento nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di sua spettanza informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati anche mediante accordi e forme convenzionali.

5. La cooperazione con gli enti locali si realizza in armonia con la disciplina regionale in materia di cooperazione istituzionale.
6. In particolare la Provincia di Benevento coordina l'attività programmatica dei Comuni e in collaborazione con essi promuove e realizza interventi nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
7. La Provincia di Benevento si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi. Esse sono le convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma.

Articolo 55: Convenzioni e Consorzi

1. Al fine di coordinare lo svolgimento e l'organizzazione di funzioni, servizi e attività di interesse comune, nonché per l'esecuzione e la gestione associata di opere pubbliche, la Provincia stipula apposite convenzioni con altri Enti locali, o promuove la costituzione di Consorzi, anche a carattere plurifunzionale.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Provincia, previa delibera del Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti. L'atto deliberativo individua gli elementi necessari dell'accordo. Per i Consorzi approva, inoltre, apposito Statuto, che ne regola l'ordinamento organizzativo e funzionale, prevedendo idonei meccanismi di informazione per gli Enti aderenti sull'attività degli organi consortili.
3. Il Presidente della Provincia, o suo delegato, svolge azione di vigilanza e di controllo sull'attività dei Consorzi, riferendo annualmente al Consiglio Provinciale in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, oppure di sua iniziativa tutte le volte che lo ritenga opportuno.
4. I consorzi sono istituiti per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
5. La Provincia di Benevento è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal Presidente o suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto consortile.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti

partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di un odi essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 56: Accordo di programma

1. La Provincia, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano della partecipazione congiunta di più amministrazioni pubbliche e di Enti strumentali, si avvale dello strumento dell'Accordo di programma, diretto ad assicurare il coordinamento delle azioni di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di un progetto o un obiettivo di sviluppo, mediante la precisa determinazione dei tempi, delle modalità, delle procedure, del finanziamento e ogni altro connesso adempimento al conseguimento del risultato prefissato.
2. Il Presidente della Provincia, nell'ambito degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio Provinciale, può attivare iniziative di stimolo e verifica dell'interesse di altre amministrazioni alla definizione dell'Accordo di programma, promuovendo incontri e consultazioni, con i rispettivi rappresentanti.
3. Compete inoltre al Presidente della Provincia, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, impegnare la volontà della Provincia nel procedimento di conclusione dell'Accordo, previa conforme deliberazione del Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti, che fissi i principi e i criteri direttivi.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Presidente della Provincia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO VIII –

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE CONTRATTI

Articolo 57: Autonomia finanziaria

1. La Provincia di Benevento nell'ordinamento della finanza locale, disciplinato dalla legge, ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia di Benevento può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale e nel rispetto delle norme che regolano quella locale.
3. La Provincia di Benevento è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nei limiti imposti dalle leggi.
4. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia di Benevento dalla Regione Campania sono disciplinate dalla legge regionale.

Articolo 58: Demanio e Patrimonio

1. La Provincia di Benevento ha un proprio Demanio e Patrimonio, in conformità delle leggi vigenti.
2. L'inventario dei beni provinciali, successivamente alla predisposizione o aggiornamento, viene adeguatamente pubblicizzato su tutto il territorio provinciale.
3. I beni provinciali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
4. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
5. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio provinciale.
6. La classificazione, l'inventario e la gestione dei beni mobili e immobili sono disciplinati, in conformità alla legge e al presente Statuto, dal regolamento di contabilità e da quello dei contratti.

Articolo 59: Ordinamento finanziario e contabile

1. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale contiene, nell'ambito delle leggi vigenti, l'ordinamento di contabilità generale dell'ente.
2. La gestione economico-finanziaria della Provincia di Benevento si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, dal Consiglio provinciale deliberato, se non diversamente stabilito con norma superiore, entro il 31 dicembre per l'anno successivo, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta, in osservanza dei principi contabili di legge e in particolare dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Le aziende speciali e le istituzioni presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.
4. Il rendiconto della gestione, predisposto dalla Giunta, è deliberato dal Consiglio a termini di legge. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio e deve dimostrare i risultati della gestione, rilevati anche mediante contabilità economica. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. E' allegata alla delibera di approvazione del rendiconto apposita relazione del Collegio dei revisori, attestante la rispondenza dello stesso alle risultanze della gestione,.

Articolo 60: Revisori dei Conti

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, la Provincia di Benevento, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.
2. Le funzioni del Collegio dei revisori dei Conti sono stabilite dalla legge.
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio provinciale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino spese, secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano e predispone relazioni periodiche sull'andamento di gestione.
4. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia di Benevento e delle Istituzioni da essa dipendenti.
5. I Revisori, qualora ne facciano richiesta o siano espressamente invitati dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della Provincia o della Conferenza dei Capigruppo o di un terzo dei Consiglieri, partecipano alle sedute del Consiglio per l'illustrazione dei pareri o dell'attività del Collegio.
6. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
7. I Revisori concorrono a predisporre elaborati volti ad assicurare alla comunità provinciale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
8. Il regolamento di contabilità disciplina l'espletamento delle funzioni del Collegio.

9. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari, permanenti e speciali, o dal Consiglio Provinciale, quando lo richiedano almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

10. Ai Revisori spettano le indennità e i compensi previsti dalla legge.

Articolo 61: Contratti

1. Fatte salve le disposizioni legislative, la disciplina dei procedimenti contrattuali della Provincia è stabilita dall'apposito regolamento.

2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

TITOLO IX – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

Articolo 62: Situazioni giuridiche soggettive

1. La Provincia di Benevento, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa, nel rispetto delle leggi in materia di privacy, i destinatari e gli interessati dando notizia dell'avvio del procedimento nei tempi idonei ad assicurare loro l'esercizio del diritto d'intervento.

2. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento presentando memorie e producendo documentazioni che l'amministrazione deve esaminare, prendendole in considerazione se ed in quanto pertinenti.

3. La Provincia di Benevento darà motivazione delle decisioni adottate, indicandone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche anche in relazione alle memorie e documentazioni degli intervenuti.

4. A garanzia della trasparenza del procedimento, la Provincia di Benevento, con apposito regolamento che individua il responsabile del procedimento stesso, disciplina i termini in cui esso deve concludersi, le modalità della comunicazione di avvio dello stesso, le facoltà spettanti ai soggetti abilitati ad intervenire, la possibilità di concludere accordi con gli interessati, secondo i principi enunciati dalla legge.

Articolo 63: Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. La Provincia di Benevento, al fine di favorire il concorso della popolazione all'attività politico amministrativa, valorizza le libere forme associative e promuove

organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base circondariale.

2. La Provincia di Benevento mantiene, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali, culturali e del volontariato per l'elaborazione dei propri piani e programmi.

3. La Provincia di Benevento consulta le rappresentanze sindacali in sede di definizione dei regolamenti dell'Ente.

4. La Provincia di Benevento favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante concessione di concorsi e contributi, secondo i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento.

5. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materie di rispettivo interesse; l'iscrizione avviene a domanda delle singole associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto ed atto costitutivo .

6. Tutte le associazioni possono richiedere l'iscrizione purché svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge, non perseguano fini di lucro e siano rispettose, nell'esercizio delle proprie attività, delle regole della democrazia interna.

Articolo 64: Consultazioni popolari

1. La Provincia di Benevento, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi, consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di competenza provinciale.

2. La Provincia di Benevento, per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi, può indire pubbliche assemblee. Tali assemblee possono essere indette anche a richiesta di mille elettori, nel qual caso esse saranno tenute entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. La consultazione può riguardare i Comuni nonché altri enti pubblici e privati anche su richiesta dei medesimi.

4. Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito regolamento.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

6. La Provincia di Benevento può costituire consulte, ai fini di un efficace e permanente raccordo con i cittadini che fruiscono dei servizi provinciali, le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono pareri e

proposte sulle materie oggetto della loro attività. Tali consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con delibera del Consiglio.

7. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio provinciale, e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, indirizzate al Presidente della Provincia, dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. La Provincia di Benevento ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

8. Le istanze, le petizioni e le proposte, per la presentazione delle quali non è prevista alcuna particolare modalità, devono essere regolarmente sottoscritte. Le proposte intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, invece, devono essere sottoscritte da almeno tremila elettori.

9. Le istanze e le petizioni devono essere prese in considerazione dal Presidente della Provincia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro giorni trenta. Per le proposte di adozione di provvedimenti il termine è di giorni novanta. Istanze, petizioni e proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

10. La Provincia di Benevento promuove pubbliche consultazioni dei cittadini, singoli ed associati, delle categorie interessate, delle amministrazioni comunali e degli altri Enti locali compresi nel suo territorio, anche a carattere infraprovinciale o circondariale, su argomenti e questioni di sua competenza, nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, al quale spetta altresì la previsione di meccanismi e procedure per una corretta e ampia informazione dei soggetti partecipanti sui temi della consultazione.

11. Le consultazioni sono indette dal Presidente della Provincia, previa deliberazione dell'organo competente.

12. Sono escluse dalle consultazioni le questioni in materia di elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

13. L'indizione delle consultazioni produce l'effetto di sospendere ogni eventuale deliberazione dell'Ente in ordine all'oggetto di essa.

14. Entro sessanta giorni dall'effettuazione delle consultazioni, l'Organo competente dell'Ente è tenuto a prendere in esame la questione trattata ed ad adottare una decisione o un parere motivato.

15. Il regolamento assicura l'adeguata pubblicizzazione, nell'ambito del territorio provinciale, delle risultanze delle consultazioni e delle conseguenti deliberazioni

degli Organi della Provincia.

16. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono consultate dagli organi della Provincia, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ordine alle decisioni concernenti il funzionamento degli uffici e dei servizi, i progetti e i programmi relativi all'organizzazione del lavoro e agli affari del personale.

Articolo 65: Petizioni

1. I cittadini, le Organizzazioni di categoria e le Associazioni formalmente costituite operanti nel territorio della Provincia possono richiedere per iscritto agli organi dell'Ente l'adozione di provvedimenti o esporre comuni necessità in vista della tutela e della valorizzazione di interessi generali.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della petizione, l'Organo competente è tenuto a prenderla in esame e ad adottare una decisione o un parere motivato, dandone avviso ai soggetti promotori.

3. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente comma, 1/5 dei Consiglieri assegnati all'Ente può chiedere che la questione sia nuovamente posta all'attenzione del Consiglio.

Articolo 66: Diritto di iniziativa

1. E' ammessa l'iniziativa popolare dei Comuni singoli e associati e degli Enti locali in materia di regolamenti provinciali, revisione dello Statuto, e di provvedimenti amministrativi d'interesse generale rientranti nelle competenze della Provincia. L'iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di deliberazione e di una relazione che ne illustra i contenuti e le finalità.

2. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori residenti nella Provincia; se l'iniziativa promana da Enti locali, la relativa proposta deve essere adottata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Enti.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) elezioni, designazioni, nomine, revoche e decadenze;
- b) quelle oggetto di attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali e regionali;
- c) quelle oggetto di proposte di iniziative respinte dal Consiglio Provinciale meno di due anni prima della ripresentazione.

Articolo 67: Discussione in Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei capigruppo, convoca il Consiglio Provinciale per discutere e deliberare motivatamente sulla questione oggetto dell'iniziativa popolare o degli enti locali.
2. Il promotore dell'iniziativa popolare o il legale rappresentante dell'Ente locale proponente possono chiedere di esporre le loro ragioni in sede consiliare, senza diritto di voto.

Articolo 68: Disposizioni comuni

1. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle petizioni e delle proposte di iniziative popolare, nonché i termini di attuazione nelle forme di pubblicità delle rispettive procedure, per quanto non previste dal presente Statuto.

Articolo 69: Referendum consultivi e abrogativi

1. Il Consiglio provinciale delibera l'indizione di referendum consultivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, ma di rilevante interesse generale limitatamente al territorio della Provincia di Benevento. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero su richiesta di almeno diecimila elettori residenti nei Comuni della provincia o di cinque consigli comunali del territorio provinciale.
3. La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio provinciale. In tal caso, ove si tratti di referendum ad iniziativa popolare, la richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno il dieci per cento degli elettori residenti in ciascuno dei Comuni interessati.
4. Non possono formare oggetto di referendum:
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza; b) atti relativi al personale della Provincia e delle aziende e istituzioni; c) regolamenti della Provincia; d) bilanci, tributi e contabilità; e) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi secondo legge; f) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti instaurati con terzi; g) pareri richiesti dalla legge; h) atti in materia di diritti delle

minoranze etniche e religiose; i) piani regolatori; l) regolamenti edilizi; m) piani particolareggiati; n) progetti di opere pubbliche; o) progetti inerenti la viabilità; p) la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico.

5. I quesiti referendari devono essere specificati con chiarezza.

6. Il referendum viene indetto dal Presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera.

7. L'esito del referendum è proclamato dal Presidente. Nella prima seduta utile del Consiglio viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum abbia partecipato la maggioranza degli elettori, ed allorquando sull'opzione referendaria si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti, l'amministrazione è impegnata a tenere conto della volontà espressa dagli elettori nello svolgimento della propria attività.

8. All'onere finanziario per le spese del referendum l'amministrazione farà fronte mediante apposito stanziamento di bilancio.

9. Apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 70: Comitato dei Garanti

1. E' istituito dal Consiglio Provinciale un Comitato di Garanti cui è rimesso il giudizio sull'ammissibilità e regolarità del referendum consultivo.

2. Il Comitato è composto: a) dal Presidente del Tribunale di Benevento o da un Magistrato suo delegato, che presiede il collegio; b) dal Segretario generale della Provincia o da un suo delegato; c) dal Difensore civico; d) dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Benevento, o da un suo delegato; e) da un professore in materie giuridiche dell'Università degli Studi del Sannio nominato dagli organi competenti dell'Ateneo.

3. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata a maggioranza se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

4. Il Consiglio Provinciale o gli altri organi della Provincia, in base alle rispettive competenze, hanno l'obbligo di prendere in esame e di deliberare motivatamente sulla questione oggetto del referendum consultivo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Presidente della Provincia.

5. Non si procede allo svolgimento del referendum:

a) in caso di scioglimento del Consiglio Provinciale; b) se l'Organo competente della Provincia, di sua autonoma iniziativa, o sulla base di accordi conclusi con il Comitato promotore del referendum medesimo, delibera nel senso indicato dalla

richiesta referendaria.

6. Il Comitato dei Garanti, sentiti il Presidente della Provincia ed il Comitato promotore, dichiara la sopravvenuta inammissibilità della iniziativa referendaria a seguito della delibera di cui al precedente comma.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 71: Ufficio del Difensore civico

1. E' costituito l'ufficio del Difensore civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento della Provincia, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali di cui la Provincia stessa detenga quote, e degli enti pubblici e privati convenzionati, nei limiti della materia oggetto della convenzione.

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore civico segnala ai competenti organi della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere indicando anche il tipo d'intervento che ritenga opportuno.

3. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori provinciali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore civico provinciale.

4. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

5. Il Difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, 6. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, potendo egli effettuare accertamenti diretti, visionare atti e documenti, averne copia, richiedere notizie ed informazioni relative alla questione trattata, convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti.

Articolo 72: Elezioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico viene eletto, in forma segreta, dal Consiglio provinciale di Benevento, col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, per la terza volta è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro trenta giorni dalla presa d'atto. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.

Articolo 73: Requisiti e incompatibilità

1. Il Difensore civico è scelto tra cittadini laureati, di età non inferiore ai 40 anni, residenti nell'ambito del territorio provinciale al momento della nomina, aventi comprovate competenze ed esperienze giuridico-amministrative, che abbiano fama di indipendenza, obiettività e imparzialità nell'espletamento delle proprie funzioni.

2. Non possono essere eletti alla carica:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e delle Comunità montane in carica; b) i funzionari e i dipendenti della Provincia, gli amministratori e i dipendenti di Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Consorzi comunque dipendenti o sovvenzionati dalla Provincia, ovvero compresi nell'area di svolgimento dell'attività del Difensore civico; c) i membri di Organismi direttivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e Associazioni sindacali; d) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività; e) gli amministratori della Provincia, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione provinciale nonché i revisori dei conti della Provincia; f) i consulenti che prestino la loro opera per la Provincia.

3. Si applicano altresì al Difensore civico le regole di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri Provinciali.

Articolo 74: Durata in carica. Revoca. Decadenza

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni ovvero sino al termine del mandato amministrativo del Presidente della Provincia e non può essere immediatamente rieletto. Può essere rieletto per una sola volta.

2. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente della Provincia convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Difensore civico.

3. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, salvo i casi di revoca o decadenza di cui ai successivi commi.

4. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio Provinciale, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Difensore civico decade ipso iure dalla carica a seguito di condanna

definitiva per delitti non colposi, ovvero nell'ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Provinciale su istanza anche del singolo elettore e entro 30 giorni dalla pronuncia procede alla elezione di un nuovo Difensore civico.

6. Lo stesso termine vale nell'ipotesi di dimissioni del Difensore civico.

7. A richiesta dei Comuni della Provincia di Benevento, possono essere stipulate apposite convenzioni con i Comuni stessi per affidare al Difensore civico provinciale le funzioni del Difensore civico comunale. In tal caso competono, ipso iure, al Difensore civico provinciale, nei confronti del Comune, le facoltà, i poteri, i diritti e i doveri di cui al presente Statuto.

Articolo 75: Modalità di azione

1. L'azione del Difensore civico concerne tutte le attività svolte dalla Provincia, ed è promossa su richiesta di singoli cittadini o formazioni sociali.

2. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione e di funzionamento dell'istituto di Difensore civico.

Articolo 76: Organizzazione dell'ufficio

1. Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Provinciale o, comunque, presso gli Uffici dell'ente.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Difensore civico, provvede ad assegnare al Difensore civico il personale occorrente per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e a dotare il suo ufficio di adeguati mezzi e attrezzature.

3. Il personale di cui al precedente comma opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

4. Spettano al Difensore civico le indennità e i rimborsi nella misura stabilita dalle leggi vigenti per l'Assessore Provinciale.

5. Alle spese dell'ufficio del Difensore civico si provvede mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio annuale di previsione.

6. Il personale assegnato al Difensore civico è funzionalmente dipendente dal medesimo e non è trasferibile senza il suo consenso.

7. La Provincia di Benevento mette a disposizione del Difensore civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.

Articolo 77: Relazione al Consiglio

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta dettagliata relazione alla Provincia ed alle Amministrazioni convenzionate, sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze eventualmente riscontrate, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti la sua azione.
2. La relazione del Difensore civico viene discussa nella prima seduta utile del Consiglio Provinciale, nonché pubblicizzata su tutto il territorio provinciale nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Il Difensore civico non ha diritto di voto in Consiglio provinciale.
3. Il Difensore civico, qualora ritenga opportuno segnalare fatti e situazioni di particolare importanza o che richiedano interventi urgenti degli organi della Provincia, può chiedere di essere ascoltato nelle sedute del Consiglio, della Giunta provinciale e delle Commissioni consiliari, nonché degli organi competenti degli Enti ai quali si estende la propria azione.

TITOLO X - NORME SUL DIRITTO DI INFORMAZIONE E SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 78: Pubblicità degli atti - Diritto di accesso Procedimento amministrativo

1. Tutti gli atti e i documenti della Provincia di Benevento e delle istituzioni dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Apposito regolamento individua le categorie di documenti comunque esclusi dal diritto di accesso per ragioni di riservatezza.
3. Gli atti ed i documenti non sono comunque riservati se il divieto di esibizione possa pregiudicare la cura o la difesa di interessi giuridici di persone e di enti.
4. L'accesso ai documenti può essere differito con una motivata dichiarazione del Presidente, conformemente a quanto previsto dal regolamento, qualora la conoscenza possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei

gruppi, enti, e delle imprese ovvero possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento della azione amministrativa.

5. Tutti gli interessati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti della Provincia e delle istituzioni dell'Ente, secondo le modalità e i tempi stabiliti da apposito regolamento.

6. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

7. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione è in possesso, presupposto di una effettiva partecipazione, è istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività della Provincia e delle istituzioni dipendenti.

Articolo 79: Informazione sulle sedute consiliari

1. Il Presidente della Provincia, al fine di garantire ai cittadini residenti nel territorio provinciale e agli Enti locali in esso compreso la partecipazione o comunque l'informazione sulle sedute del Consiglio Provinciale, invia ai Comuni, prima dell'adunanza consiliare, comunicazione della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, in modo da consentirne l'affissione ai rispettivi Albi pretori.

Articolo 80: Pubblicazione degli atti di partecipazione popolare

1. La Provincia assicura la pubblicazione all'Albo pretorio o in apposito Bollettino o Rivista Ufficiale dell'Ente, di tutti gli atti relativi all'attuazione degli strumenti della partecipazione popolare, e in particolare: a) delle petizioni popolari e delle interrogazioni di Comuni e Comunità montane; b) delle proposte di iniziativa popolare; c) delle richieste di referendum consultivi e delle comunicazioni del comitato promotore e i relativi esiti; d) degli atti del Difensore civico.

TITOLO XI - ATTIVITA' NORMATIVA DELLA PROVINCIA

Articolo 81: Revisione dello Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono adottate dal Consiglio Provinciale secondo le modalità previste dalla legge.

2. Le proposte di modifica dello Statuto respinte dal Consiglio Provinciale non possono essere rinnovate prima di un anno dalla data della delibera di reiezione.

Articolo 82: Funzione regolamentare

1. La Provincia esercita la funzione regolamentare per disciplinare l'esecuzione, l'attuazione e l'integrazione delle leggi con le norme fondamentali e dei principi contenuti nello Statuto, nonché negli altri casi in cui ciò sia previsto o consentito dalle leggi statali e regionali.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, quando non sia diversamente disposto dallo Statuto.
3. I regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive e sono abrogati solo da regolamenti posteriori e con dichiarazione espressa del Consiglio Provinciale.
4. I regolamenti provinciali entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83: Proroga delle norme preesistenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione delle norme del presente Statuto, continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con le leggi vigenti, le disposizioni statutarie e le disposizioni regolamentari preesistenti.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Articolo 84: Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è disciplinato dal presente Statuto, né è oggetto di rinvio ai regolamenti dell'Ente, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 85: Norma a favore dei portatori di handicap

1. La Provincia promuove ed attua la solidarietà verso le esigenze dei più deboli, dei disagiati e degli handicappati, provvedendo ad erogare servizi socio-sanitari e contributi economici.

Articolo 86: Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, che consta di ottantasei Articoli, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.